

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

STATUTO

STATUTO

FIM



STATUTO
FIM
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

TITOLO I – LA FEDERAZIONE MOTONAUTICA

- Art. 1 – Costituzione**
- Art. 2 – Scopi e attività**
- Art. 3 – Durata e sede**

TITOLO II – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

- Art. 4 – Affiliati**
- Art. 5 – Diritti e doveri delle Società Sportive**
- Art. 6 – Rinnovo dell'affiliazione**
- Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla FIM**
- Art. 8 – Tesserati**
- Art. 9 – Diritti e doveri dei Tesserati**
- Art. 10 – Tesseramento – Vincolo, durata e cessazione**
- Art. 11 – Sanzioni Disciplinari**

TITOLO III – ORDINAMENTO

- Art. 12 – Organizzazione federale**

SEZIONE I – Organi Centrali

- Art. 13 – Assemblea Nazionale**
- Art. 14 – Assemblea Nazionale Straordinaria**
- Art. 15 – Validità delle Assemblee**
- Art. 16 – Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio**
- Art. 17 – Attribuzione delle Assemblee Nazionali**
- Art. 18 – Partecipazione alle Assemblee Nazionali e diritto di voto**
- Art. 19 – Voti plurimi**



- Art. 20 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale**
- Art. 21 – Modifiche allo Statuto**
- Art. 22 – Scioglimento della FIM**
- Art. 23 – Elezione del Presidente Federale**
- Art. 24 – Presidente della Federazione**
- Art. 25 – Elezione del Consiglio Federale**
- Art. 26 – Consiglio Federale**
- Art. 27 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni**
- Art. 28 – Decadenza del Consiglio Federale**
- Art. 29 – Consiglio di Presidenza**
- Art. 30 – Collegio dei Revisori de Conti**
- Art. 31 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**
- Art. 32 – Sostituzioni e decadenza nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti**
- Art. 33 – Ufficio del Procuratore Federale**

SEZIONE II – ORGANI PERIFERICI

- Art. 34 – Struttura**
- Art. 35 – Assemblea Regionale o Interregionale**
- Art. 36 – Attribuzioni delle Assemblee Regionali o Interregionali**
- Art. 37 – Il Presidente del Comitato Regionale o Interregionale**
- Art. 38 – Consiglio Regionale o Interregionale**
- Art. 39 – Delegato Regionale o Interregionale**
- Art. 40 – Delegato Provinciale**

SEZIONE III – ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art. 41 – Giustizia Federale**
- Art. 42 – Giudice Sportivo Nazionale**
- Art. 43 – La Corte Sportiva di Appello**
- Art. 44 – Il Tribunale Federale**
- Art. 44-bis – La Corte Federale d'Appello**

SEZIONE IV – ALTRI ORGANISMI FEDERALI

- Art. 45 – Commissione Federale di Garanzia**
- Art. 46 – Gruppo Ufficiali di Gara**
- Art. 46-bis – Commissioni Consultive**



Art. 46-ter – Consulta dei Presidenti e del Delegati Regionali

Art. 46-quater – Segretario Generale

SEZIONE V – ORGANISMI ONORARI

Art. 46-quinques – Presidente Onorario e Soci Benemeriti

TITOLO IV – VINCOLO DI GIUSTIZIA E NORME COLLEGATE

Art. 47 – Vincolo di Giustizia

Art. 47-bis – Provvedimenti di Clemenza, Riabilitazione, Prescrizione

Art. 48 – Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 48-bis – Arbitrato federale

Art. 49 – Norme di rinvio

TITOLO V – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 50 – Requisiti di eleggibilità

Art. 51 – Durata delle cariche

Art. 52 – Decadenza e integrazioni degli Organi Collegiali

TITOLO VI – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 53 – Patrimonio

Art. 54 – Mezzi finanziari

Art. 55 – Gestione finanziaria

TITOLO VII – NORME GENERALI

Art. 56 – Entrata in vigore

Art. 57 – Rinvio

TITOLO I – LA FEDERAZIONE MOTONAUTICA

Art. 1 **Costituzione**

1. La Federazione Italiana Motonautica, di seguito FIM , fondata il 10 dicembre 1923 in Milano, è costituita da tutte le Società e Associazioni ad essa affiliate, a loro volta costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'art. 4 aventi la loro sede nel territorio nazionale e che, senza fini di lucro, svolgono e praticano lo sport motonautico e hanno ottenuto l'affiliazione, impegnandosi a osservare lo Statuto e i Regolamenti emanati o adottati dalla FIM . La FIM riconosce e disciplina le seguenti specialità: circuito, offshore, moto d'acqua, attività giovanile e propedeutica, hydrofly, endurance, radiocomandata, barche da corsa storiche, diporto.

2. La FIM è retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di democrazia interna e sul principio di partecipazione all'attività motonautica da parte di chiunque, in condizioni di parità e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e in particolare con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

3. La FIM riconosce il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi CONI) quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA); è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

È una Associazione a carattere nazionale con personalità giuridica soggetta a diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La FIM è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 2 **Scopi e Attività**

1. La FIM ha lo scopo di:

a) promuovere, organizzare e disciplinare lo sport motonautico in tutte le sue forme e specialità;

b) sviluppare le attività e iniziative a carattere diportistico, turistico e di studio, secondo le facoltà derivanti dalle Leggi dello Stato, in particolare sviluppare tutte le attività afferenti alla sicurezza e il salvamento nautico;

c) promuovere l'attività didattico-sportiva giovanile in tutte le sue forme;

d) promuovere e attuare la formazione di Atleti e Tecnici federali;
e) promuovere e organizzare, in tutte le forme autorizzate dalla Legge, le attività finalizzate al conseguimento di abilitazioni alla guida di mezzi acquatici da competizione e da diporto.

2. La FIM, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA alle quali essa aderisce incondizionatamente, attua la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e reprime l'uso di sostanze e metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività agonistiche e sportive.

3. Non persegue fini di lucro ed è disciplinata dal D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e dai principi fondamentali contenuti nello Statuto e nelle altre fonti normative emanate dal CONI.

4. Essa è l'Autorità Nazionale per lo sport motonautico: aderisce alla "Union Internationale Motonautique", di seguito UIM, e come tale ne è la sola rappresentante nel territorio della Repubblica Italiana.

5. La FIM svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi degli Organismi Internazionali di riferimento, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

6. Lo Statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni della UIM, del CIO e del CONI, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati.

7. La FIM, nel caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA affine, ne prevede modalità organizzativa a garanzia della specificità delle singole discipline aggregate, della destinazione dei relativi fondi e della rappresentanza dei rispettivi Affiliati e Tesserati. La Giunta del CONI emana i Regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

Art. 3

Durata e sede

1. La durata della FIM è illimitata.

2. La sede legale della FIM è in Milano.



TITOLO II – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 4 Affiliati

1. I soggetti affiliati alla FIM, di seguito complessivamente indicati come “Società Sportive”, consistono nelle Associazioni e Società di cui all’art. 1, comma 1, dello Statuto, che entrano a far parte della FIM dopo l’accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.

L’inadempimento del versamento della quota di affiliazione/riaffiliazione e di tesseramento annuale, nonché la morosità protrattasi oltre il termine indicato nel Regolamento Organico Federale, impediscono la partecipazione all’attività sportiva ufficiale.

Il riconoscimento ai fini federali delle predette Società Sportive avviene a opera del Consiglio Federale della FIM.

2. Le Società Sportive, ai fini del loro riconoscimento, devono essere rette da Statuti e Regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 6, 4° comma, lett. b), dello Statuto del CONI, nonché devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

a) contenere l’espressa previsione dell’assenza dello scopo di lucro;

b) contenere l’espressa previsione dell’obbligo di reinvestire tutti gli utili, o avanzi di gestione eventualmente prodotti, esclusivamente nell’interesse e per lo sviluppo dell’attività sportiva Federale.

Gli Statuti dovranno essere ispirati all’esercizio dell’attività sociale nel rispetto della lealtà sportiva e dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, sociale e culturale dello sport motonautico.

Le Associazioni e le Società regolarmente affiliate devono inoltre prevedere nei loro Statuti l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione, con salvaguardia dei diritti dei Tesserati aventi diritto al voto per l’elezione dei propri rappresentanti nelle Assemblee federali e degli altri Organismi direttivi.

3. I requisiti minimi richiesti a una Società Sportiva per poter essere affiliata sono:

a) disporre di idonee attrezzature societarie e, in particolare, di idonea sede sociale o base nautica dotata delle caratteristiche minime per il suo funzionamento;

b) numero minimo di associati pari a 15;

c) ogni Società Sportiva dovrà avere una propria sede sociale e una propria PEC; qualora risulti che più Società Sportive siano domiciliate nella medesima sede e utilizzino la medesima PEC, dovrà considerarsi nullo il riconoscimento e l’affiliazione

della Società Sportiva di più recente domiciliazione. La variazione dell'indirizzo PEC deve essere tempestivamente comunicata alla FIM.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. B) della Legge 31 marzo 2000 n. 78, i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, se firmatari di apposite convenzioni con il CONI e i rappresentanti nel Comitato Sportivo Militare, possono essere riconosciuti a fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione alla FIM sulla base delle disposizioni del CONI, anche in deroga ai precipi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche.

5. Ai fini della verifica e sussistenza dei predetti requisiti, all'atto della affiliazione, lo statuto dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale, unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti. Lo Statuto sociale, e ogni eventuale variazione allo stesso, deve essere sottoposto ad approvazione della Giunta Nazionale CONI o del Consiglio Federale laddove delegato dalla Giunta.

6. La FIM, vigilando sull'attività motonautica delle Società Sportive e sul corretto funzionamento delle stesse, può intervenire anche su questioni di ordine interno che riguardino l'eventuale mancato rispetto di norme del presente Statuto e di tutte le altre norme emanate dalla FIM e dal CONI.

7. Le Società Sportive aventi sede nelle Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni tra la FIM e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.

8. L'istituzione del settore professionistico da parte della FIM è possibile esclusivamente mediante specifica modifica statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno e in conformità alle norme internazionali della UIM. Tale istituzione è comunque sottoposta a deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI. Fino a quel momento l'attività svolta dalla FIM dovrà essere considerata dilettantistica, ai fini dell'applicazione delle norme di legge esistenti in materia, e tutti i tesserati e gli affiliati dovranno rispettare i criteri del dilettantismo stabilito dalla FIM.

Art. 5

Diritti e doveri delle Società Sportive

Le Società Sportive:

- a) debbono promuovere e propagandare lo sport motonautico;
- b) hanno il diritto di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) hanno diritto di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIM;
- d) sono tenute a osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati FIM, lo Statuto e i Regolamenti federali nonché le deliberazioni e le decisioni adottate dai suoi Organi nel rispetto delle singole sfere di competenza;



- e) sono tenute ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
- f) partecipano all'attività motonautica nazionale e internazionale nel rispetto delle norme federali;
- g) organizzano manifestazioni motonautiche secondo le direttive federali;

- h) sono soggetti dell'Ordinamento Sportivo e in quanto tali:
 - devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica fra lo sport di alto livello e quello di base e devono assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - sono tenute a mettere a disposizione della FIM gli Atleti selezionati per fare parte della Rappresentativa italiana;
 - possono svolgere attività agonistica e attività amatoriale sportiva.

Art. 6 **Rinnovo dell'affiliazione**

1. Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione.
2. È nullo il rinnovo annuale a quelle Società Sportive che abbiano obbligazioni economiche pendenti nei confronti della FIM.
3. La FIM disciplina nel presente Statuto i requisiti per l'affiliazione e la riaffiliazione, con modalità idonee ad agevolare la partecipazione e l'effettività dell'attività agonistica sportiva, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio dalla Giunta Nazionale del CONI allo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.
4. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 7 **Cessazione di appartenenza alla FIM**

Le Società Sportive cessano di appartenere alla FIM:

- a) per recesso o scioglimento;
- b) per mancata riaffiliazione annuale o nullità della stessa;
- c) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per la perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
- d) per mancato tesseramento degli organi direttivi;



e) per revoca dell'affiliazione a seguito di radiazione determinata da gravi infrazioni accertate dagli Organi di Giustizia Federale e dagli stessi comminata;

f) per le sole Società "A.S.D." o "S.S.D.", a seguito della mancata iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021.

Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI nei termini dallo stesso stabiliti.

La Giunta Nazionale del CONI si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Le Società Sportive uscenti per qualsiasi ragione sono tenute a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi sia verso la FIM sia verso le Società affiliate e i loro soci. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Società Sportive, una volta che queste risulteranno cessate, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa dello Stato; agli stessi è fatto divieto di assumere cariche sociali presso altri affiliati sino al soddisfacimento delle pendenze economiche.

Art. 8 **Tesserati**

1. Sono Tesserati alla FIM:

- a) i Dirigenti federali;
- b) i Dirigenti Sociali;
- c) gli Atleti;
- d) i Tecnici federali;
- e) il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti;
- f) gli Ufficiali di Gara;
- g) i Soci delle Società Sportive;
- h) tutti coloro che operano, a qualunque titolo, nell'ambito federale.

2. I Dirigenti Sociali, gli Atleti, i Tecnici federali e i singoli soci delle Società Sportive entrano a far parte della FIM all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Per il tesseramento come Atleta occorrerà avere superato le prescritte visite mediche sulla base di quanto statuito dalla vigente normativa sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva; per il tesseramento come Tecnico Federale occorre l'iscrizione all'apposito Albo Federale, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.

3. I Dirigenti federali sono tesserati d'ufficio alla FIM all'atto della loro nomina.

4. Gli Ufficiali di Gara e i soggetti di cui al comma 1 punto h) sono tesserati d'ufficio alla FIM con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali.



5. Il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla FIM al momento della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale e sono esentati dal pagamento di ogni quota di tesseramento, iscrizione o tassa Federale.

6. Gli Atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. Devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della competente Federazione Internazionale purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

7. I Tecnici federali sono inquadrati presso le Società e le Associazioni sportive riconosciute o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva, tenendo conto in particolare della funzione sociale educativa e culturale della loro attività. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FIM, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione Internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

8. I Tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla FIM. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e della FIM. I tesserati selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni della FIM e a onorare il ruolo rappresentativo a essi conferito.

9. Tutti coloro che svolgono attività motonautica a carattere organizzativo, associativo e agonistico, devono essere tesserati alla FIM; pertanto, solo i tesserati possono partecipare alle attività associative, organizzative e agonistiche indette dalla FIM.

10. I Tesserati hanno diritto di:

a) partecipare all'attività Federale;

b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche elettive federali.

11. Hanno diritto di voto:

a) gli Atleti, maggiorenni, abilitati a svolgere specialità agonistiche federali riconosciute, tesserati e in attività;

b) i Tecnici federali, maggiorenni, iscritti nell'apposito Albo Federale, tesserati tramite Società affiliate e in attività.

Le specialità agonistiche federali di cui al punto a) sono le seguenti: Circuito, Offshore, Moto d'Acqua, Hydrofly, Endurance, Diporto, Radiocomandata, Barche Storiche da Corsa, Giovanile e propedeutica.

12. È inibito il tesseramento alle persone espulse da altre Società Sportive per motivi di particolare gravità con provvedimento passato in giudicato.

È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del



tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 9

Diritti e doveri dei Tesserati

1. I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività Federale, di concorrere alle cariche federali in presenza dei requisiti richiesti e di fruire dei benefici e delle agevolazioni disposti dalle norme federali.
2. I tesserati sono tenuti a osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dagli Organi deliberanti della FIM, nonché il Codice di Comportamento Sportivo CONI, le Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in attuazione del Codice WADA, i Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI e, per quanto espressamente previsto, i principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo.
3. La FIM garantisce la tutela della posizione sportiva delle Atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica e le stesse hanno diritto, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo conseguito alla data di inizio del periodo di maternità, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.
4. È fatto divieto ai tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati negativi a incontri organizzati nell'ambito della FIM ovvero in quello della Federazione Internazionale. Le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione sono indicate nel Regolamento Organico e nel Regolamento di Giustizia FIM.

Art. 10

Tesseramento – Vincolo, durata e cessazione

1. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il tesseramento cessa per i casi previsti dal precedente art. 7, per recesso o per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia, per la perdita dei requisiti che lo hanno determinato.



3. Il vincolo contratto dal tesserato con le Società Sportive coincide con il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Il vincolo si intende automaticamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta data nei termini di cui al Regolamento Organico.

4. La FIM disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, con modalità idonee ad agevolare la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio dalla Giunta Nazionale del CONI allo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.

5. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 11 **Sanzioni disciplinari**

Le Società Sportive e i singoli tesserati che dovessero tenere un comportamento contrario all'Ordinamento sportivo nazionale e internazionale, accertato dagli Organi di Giustizia della FIM, nonché dalla UIM, sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento Federale di Giustizia e dalle norme sportive antidoping.

Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Art. 12 **Organizzazione Federale**

1. La struttura organizzativa della FIM si compone di:

a) ORGANI CENTRALI

1. L'Assemblea Nazionale
2. Il Presidente della Federazione
3. Il Consiglio Federale
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

b) ORGANI PERIFERICI

1. L'Assemblea Regionale
2. Il Presidente Regionale
3. Il Consiglio Regionale

Sono **ULTERIORI ORGANI PERIFERICI**

4. Il Delegato Regionale
5. Il Delegato Provinciale

c) ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Il Giudice Sportivo Nazionale
2. Il Tribunale Federale
3. La Corte Federale d'Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva d'Appello
4. L'Ufficio del Procuratore Federale

d) ALTRI ORGANISMI FEDERALI

1. La Commissione Federale di Garanzia
2. Il Gruppo Ufficiali di Gara
3. Le Commissioni Consultive
4. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali
5. Il Consiglio di Presidenza

SEZIONE I – Organi Centrali

Art. 13

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, munita di poteri deliberativi. Essa può svolgersi nella forma ordinaria, elettiva e straordinaria ed è composta dai legali rappresentanti delle Associazioni e Società affiliate alla FIM (entrambe denominate Società Sportive) aventi diritto al voto, dai rappresentanti degli Atleti e dai rappresentanti dei Tecnici federali.

L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della FIM con avviso inviato agli aventi diritto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito Internet Federale, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno stabilito per la riunione; a tal fine i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali si intendono domiciliati presso la Società di appartenenza; la convocazione deve indicare



luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea, Società aventi diritto a voto e voti spettanti alle stesse.

In caso di Assemblea elettiva la convocazione, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui sopra, è inviata agli aventi diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per lo svolgimento; la predetta convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicata sulla homepage del sito internet Federale; le candidature, che devono essere presentate in forma individuale e in numero non superiore a una per cariche diverse, devono essere pubblicate sul sito internet Federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Avverso l'elenco degli aventi diritto di voto e avverso le candidature è ammessa impugnazione.

L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet Federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. L'eventuale attribuzione di voti plurimi – spettanti alle sole Società Sportive – comporterà che il Legale Rappresentante delle Società Sportive, eletto nelle assemblee interne alle stesse, esprimerà, oltre al voto di base, l'ulteriore diritto di voto plurimo riconosciuto all'affiliato.

3. I voti attribuiti alle Società Sportive sono rappresentati dal Presidente o suo delegato.

Art. 14

Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata a cura dell'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto e celebrata entro 90 giorni, se richiesta:

- dalla metà più uno delle Società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
- dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

È altresì convocata:

- a) per integrare o rinnovare gli Organi federali centrali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- b) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi per la relativa approvazione alla Giunta Nazionale del CONI;
- c) per deliberare sulla proposta di scioglimento della FIM;
- d) nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del

bilancio Federale approvato dal Consiglio Federale; in tale ipotesi partecipano solo i rappresentanti dei soggetti affiliati.

Art. 15

Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria sia straordinaria e salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FIM, è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di oltre metà degli affiliati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, essa è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di oltre un terzo degli affiliati aventi diritto al voto. Le Assemblee elettive sono valide, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto al voto.
2. Le Assemblee straordinarie per l'adozione di modifiche statutarie sono validamente costituite, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno di 50% degli affiliati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 21.
3. Se l'Assemblea è chiamata a deliberare la proposta di scioglimento della FIM si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile. Nella suddetta fattispecie non sono ammessi voti plurimi.
4. Nelle Assemblee Elettive, il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.

Art. 16

Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. Il Consiglio Federale nomina i membri della Commissione Verifica Poteri, scelti al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale sono chiamati ad operare.
2. La Commissione è composta da un Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione, d'intesa con il CONI.
3. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio di Presidenza provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
4. Si osserva la stessa procedura in tutte le Assemblee degli Organi Periferici, nelle quali l'Organo che procede alla indizione provvederà alla nomina della Commissione. L'Assemblea nomina, inoltre, la Commissione scrutinio, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico Federale, i cui membri non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Art. 17

Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria elettiva provvede a:
 - a) verificare l'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente;
 - b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale, i Consiglieri componenti del Consiglio Federale (con ciò anche approvando il bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio in corso presentato dallo stesso), il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti.
 - c) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale elegge dieci Consiglieri Federali, come previsto al precedente punto b), di cui sette Consiglieri Federali tra i soggetti candidati in rappresentanza delle Società, due Consiglieri Federali tra i soggetti candidati in rappresentanza degli Atleti e un Consigliere Federale tra i soggetti candidati in rappresentanza dei Tecnici.
3. L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria delibera su argomenti inseriti nell'ordine del giorno secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.
4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art. 18

Partecipazione alle Assemblee Nazionali e diritto di voto

1. L'Assemblea Nazionale è composta dalle Società Sportive per il tramite dei rispettivi Presidenti (o, in caso di impedimento di questi, per il tramite di loro delegati che siano componenti del relativo Consiglio Direttivo regolarmente tesserati FIM, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea), dai Rappresentanti maggiorenni, tesserati e in attività degli Atleti, dai rappresentanti maggiorenni, tesserati e in attività dei Tecnici federali, tutti nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Statuto. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari inibitivi irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione e a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
2. La partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee è riconosciuta ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, alle Associazioni e alle Società Sportive affiliate che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Società e Associazioni Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato una anzianità

minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, a condizione che nel medesimo periodo abbiano svolto – con carattere continuativo – effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali, sia essa agonistica, amatoriale, promozionale o scolastica ai sensi del presente Statuto, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Le Società Sportive, presso cui risultino tesserati alla data di convocazione Assembleare non meno di 10 Atleti aventi diritto a voto, esprimono tre Delegati all'Assemblea Elettiva Nazionale; le Società Sportive presso cui risultino tesserati alla data di convocazione Assembleare meno di 10 Atleti aventi diritto a voto, esprimono un solo Delegato all'Assemblea elettiva Nazionale.

Ogni Società Sportiva è rappresentata da un solo Tecnico all'Assemblea Elettiva Nazionale.

3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, delegati a partecipare alle Assemblee Nazionali con diritto di voto, sono coloro che risultino eletti nelle Assemblee di categoria delle rispettive Società Sportive, nel corso delle quali ciascun Atleta e ciascun Tecnico ha diritto a esprimere un solo voto per la nomina dei propri delegati alle Assemblee Nazionali. L'elezione dei delegati degli Atleti e dei Tecnici deve avere luogo in tempo utile per consentire la tempestiva convocazione dell'Assemblea Nazionale Federale. Ciascun delegato degli Atleti e ciascun delegato dei Tecnici ha diritto a esprimere un solo voto nelle Assemblee federali. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti. I delegati Atleti e Tecnici restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.

4. Partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della FIM e i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia sportiva Federale.

5. Possono inoltre assistere alle Assemblee Nazionali, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun Consiglio regionale (o interregionale ove istituito), i Delegati regionali (o Interregionali, ove istituiti) e Provinciali (Ove istituiti) ed eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare, nonché le Società non aventi diritto a voto.

6. I legali rappresentanti delle Società Sportive, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee altre Società Sportive – purché aventi diritto di voto – rappresentate dai rispettivi legali rappresentanti o, in loro assenza, da dirigenti in carica che li sostituiscono, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea. In particolare, ciascun rappresentante delle Società Sportive può essere portatore di una delega, oltre a quella derivante dalla Sua appartenenza alla Società Sportiva, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Associazioni e Società votanti; 2 deleghe fino a 400



Associazioni e Società votanti. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce della Associazione o Società Sportiva delegante e deve comprendere, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della Società delegante e la denominazione della Associazione o della Società Sportiva delegata con le generalità del legale rappresentante di questa.

Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva, o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate a un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

7. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali eletti nelle rispettive assemblee di categorie, devono partecipare direttamente e non possono rilasciare né ricevere delega. Gli assenti possono essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive Assemblee interne. Ai rappresentanti delle Società e Associazioni Sportive affiliate, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

8. Il Presidente della FIM, i componenti del Consiglio Federale, i componenti dei Consigli Regionali (o Interregionali, ove istituiti), i Delegati Regionali (o Interregionali, ove istituiti) e Provinciali (ove istituiti) e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i componenti delle Commissioni Consultive e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea alcuna Società, né direttamente né per delega.

9. Funge da Segretario dell'Assemblea nazionale il Segretario Generale FIM o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea.

10. Ai fini dell'esercizio di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

Art. 19 **Voti plurimi**

1. Tutte le Società Sportive che ottemperano alle condizioni previste dall'art. 18, comma 2, del presente Statuto hanno diritto ad un (1) voto di base.

2. La graduatoria annuale delle Società Sportive, distintamente per ogni specialità, è redatta con i criteri di punteggio di cui al punto 3) del presente articolo. Le Società Sportive acquisiscono voti aggiuntivi tenuto conto esclusivamente della somma dei risultati in classifica conseguiti con la partecipazione dei propri tesserati all'attività agonistica, nazionale e internazionale prevista in calendario nell'ultima stagione agonistica conclusa alla data di celebrazione dell'Assemblea. Voti aggiuntivi sono attribuiti come da tabella che segue, in cui ciascuna graduatoria delle singole discipline è divisa in cinque fasce proporzionali al numero delle Società presenti nelle graduatorie

stesse, con le prime quattro fasce che non possono superare il numero di 10 Società, fatti salvi i casi di ex aequo.

Voti Aggiuntivi							
Fasce	Circuito	Moto d'acqua	Offshore	Endurance	Attività giovanile	Diporto	Hydrofly
1°	10	6	10	10	10	4	4
2°	8	5	8	8	8	3	3
3°	6	4	6	6	6	2	2
4°	4	3	4	4	4	1	1
5°	1	1	1	1	1	1	1

Qualora in numero delle Società Sportive non sia finitamente divisibile per cinque, i resti sono inclusi nella fascia con minor punteggio.

3. Per l'attribuzione dei voti di cui al comma precedente le graduatorie di specialità sono redatte sommando i punti derivanti dai piazzamenti dei rispettivi Atleti, secondo i seguenti punteggi:

Classifiche finali

Posizione classifica	in	CAMPIONATI MONDIALI	CAMPIONATI EUROPEI	CAMPIONATI ITALIANI
1° classificato		Punti 60	Punti 40	Punti 20
2° classificato		Punti 51	Punti 34	Punti 17
3° classificato		Punti 45	Punti 30	Punti 15
4° classificato		Punti 39	Punti 26	Punti 13
5° classificato		Punti 33	Punti 22	Punti 11
6° classificato		Punti 30	Punti 20	Punti 10
7° classificato		Punti 27	Punti 18	Punti 9
8° classificato		Punti 24	Punti 16	Punti 8
9° classificato		Punti 21	Punti 14	Punti 7
10° classificato		Punti 18	Punti 12	Punti 6
11° classificato		Punti 15	Punti 10	Punti 5
12° classificato		Punti 12	Punti 8	Punti 4
13° classificato		Punti 9	Punti 6	Punti 3
14° classificato		Punti 6	Punti 4	Punti 2
15° classificato		Punti 3	Punti 2	Punti 1

Per l'attribuzione dei punti per la classificazione nei Campionati Mondiale ed Europei si tiene conto anche delle effettive posizioni in classifica degli Atleti stranieri.

4. Il numero dei voti di cui dispone così ogni Società non potrà dare luogo a maggioranze precostituite e non potrà comunque superare l'1% del totale dei voti spettanti complessivamente alle Società Sportive aventi diritto a voto; in ogni caso il

numero dei voti a disposizione di ciascuna Società Sportiva non potrà complessivamente essere superiore a 40 volte il voto di base; inoltre, laddove e fino a quando il numero delle Società Sportive aventi diritto a voto nell'ambito della FIM risulti inferiore a 500, si applica come unico limite quello che consente a ciascuna Società Sportiva di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

Alle Società che svolgono esclusivamente attività di motonautica radiocomandata e barche storiche da competizione e da diporto sono riconosciuti esclusivamente i voti di base.

Art. 20

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto o di scioglimento della FIM, o nei casi previsti al successivo art. 51, comma 4.

2. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:

a) per voto segreto;

b) per appello nominale;

c) per alzata di mano e controprova;

d) per acclamazione, limitatamente alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e della Commissione di Scrutinio;

e) con sistemi di voto in forma elettronica, secondo le procedure che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive, o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, in ottemperanza a modalità e regole uniformi disciplinati dalla Giunta Nazionale del CONI.

3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche federali. Si vota, per alzata di mano e controprova, in tutti gli altri casi.

4. Si vota per appello nominale, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza, e quando esista specifica richiesta di almeno 10 aventi diritto al voto.

5. Quando si adottano voti plurimi il quorum Assembleare dovrà comunque calcolarsi esclusivamente sul numero delle Società presenti o delegate (esclusi Atleti e Tecnici) e non sul numero di voti.

6. I voti plurimi verranno attribuiti a condizioni che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Art. 21
Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, che rappresentino almeno il 50% più uno del totale dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa, sia su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea nazionale straordinaria.
6. Le modifiche statutarie, deliberate dall'Assemblea nazionale, sono soggette all'approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 22
Scioglimento della FIM

Per lo scioglimento della FIM si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia.

Art. 23
Elezione del Presidente Federale

1. Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dal Consiglio Nazionale CONI nonché di quelli richiesti dal presente Statuto, risultando regolarmente tesserati, si siano candidati con il sostegno formale della totalità delle rappresentanze elettive, compresi i rispettivi rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali, di almeno 20 Società Sportive aventi diritto a voto, con comunicazione pervenuta alla Segreteria Generale almeno 40 giorni di quello stabilito per l'Assemblea nazionale e, comunque, successivamente alla data di indizione dell'Assemblea di riferimento; ogni Società Sportiva potrà certificare il proprio sostegno a una sola candidatura.
- 1bis. Il numero di sottoscrizioni per la candidatura alla carica di Presidente Federale non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:
 - 1) fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;



2) da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;

3) da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% calcolato sul numero restante;

4) da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% calcolato sul numero restante;

5) da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% calcolato sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

Deve essere prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra possono essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentati in Assemblea.

Fermi restando i limiti alle percentuali di cui al primo periodo, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

2. Votano per l'elezione del Presidente i legali rappresentanti delle Società Sportive aventi diritto di voto e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali.

3. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta (50% più uno) dei voti validamente espressi, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 51, comma 4.

Art. 24

Presidente della Federazione

1. Il Presidente dura in carica tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo e modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto. Egli ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tale fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIM e ne firma gli atti.
4. Convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente Statuto.
5. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza anche su materie non delegabili del Consiglio Federale, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale, nel corso della quale il Consiglio stesso deve accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare la delibera presidenziale adottata.
6. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari, eccetto che per competenze esclusive.
7. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia sentito il parere del Consiglio Federale, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
8. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 25

Elezione del Consiglio Federale

1. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Federale coloro che, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dal Consiglio Nazionale CONI nonché quelli richiesti dal presente Statuto, risultando regolarmente tesserati, si siano candidati con comunicazione formale depositata presso la Segreteria Generale almeno 40 giorni prima di quello stabilito per la celebrazione dell'Assemblea nazionale e comunque successivamente all'indizione dell'Assemblea di riferimento.
2. Prendono parte alla votazione dei candidati a Consigliere, in rappresentanza delle Società, il Presidente o il Delegato di ogni Società affiliata avente diritto al voto. Prendono parte alla votazione dei candidati a Consigliere, in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, i Rappresentanti degli stessi, eletti nelle Società di appartenenza. Fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 51, comma 4, l'Assemblea procede alla votazione in esito alla quale sono eletti:
 - a) quali Consiglieri in rappresentanza delle Società Sportive, i 7 candidati che risulteranno più votati; non si possono esprimere più di cinque preferenze;
 - b) quali Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, i 2 soggetti candidati più votati, uno per genere;
 - c) quale Consigliere in rappresentanza dei Tecnici, il soggetto candidato più votato.



In caso di parità di voto si procederà al ballottaggio, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età. Gli aventi diritto a voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

3. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso e senza considerare le frazioni decimali; qualora necessario per rispettare quanto sopra disposto ai fini del rispetto del principio della parità di genere, al soggetto candidato Consigliere meno votato tra quelli che risultassero eletti subentrerà il soggetto candidato più votato, di genere diverso, dei non eletti.

4. È comunque prevista la presenza di Atleti e Tecnici all'interno del Consiglio Federale in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti il Consiglio stesso e, in assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli Atleti.

Art. 26 Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto:

a) dal Presidente della FIM;

b) dai Consiglieri eletti con le modalità i cui agli articoli precedenti del presente Statuto.

2. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Consultive, un Rappresentante indicato dalla Consulta dei Consigli e Delegati Regionali e il Presidente Onorario.

Possono essere ammessi, in qualità di esperti senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza di voti, tra i propri componenti, due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i 10 Consiglieri Federali.

Risulterà eletto Vicepresidente vicario, con elezione a scrutinio segreto, il Consigliere Federale che avrà conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della consultazione interna; in caso di parità di voti verrà eletto Vicepresidente vicario il più anziano di età.

4. Fatti salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. La carica di Consigliere Federale non può essere rivestita per più di tre volte.

5. Un qualsiasi componente del Consiglio Federale che sia assente, salvo comprovati casi di forza maggiore ritenuti giustificati di volta in volta dal Consiglio Federale, per quattro riunioni anche non consecutive, sarà considerato dimissionario.



6. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione Federale.

Il Consiglio:

- a) concorre a realizzare i fini istituzionali;
- b) stabilisce i criteri generali per l'amministrazione del patrimonio Federale;
- c) predispose i bilanci preventivi con i relativi allegati; redige il conto consuntivo con relative relazioni di accompagnamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio di Esercizio dovrà essere approvato entro il 30/4 dell'anno successivo alla chiusura dell'Esercizio, e il Bilancio di Previsione entro il 30/11;
- d) approva le relazioni finanziarie presentate dagli Organi Periferici;
- e) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente sulle materie di propria competenza, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti propri provvedimenti, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- f) emana i regolamenti federali, anche quelli attuativi dello Statuto Federale, curandone le eventuali modifiche, e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione fini sportivi;
- g) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle Norme federali;
- h) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi delle Società;
- i) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle Associazioni e Società di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Statuto, istruite dai Consigli Regionali (o Interregionali, ove istituiti) o dai Delegati Regionali (o Interregionali, ove istituiti) di competenza; delibera altresì in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa degli Atleti, alla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri, dei Tecnici federali;
- j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- k) delibera sulle richieste di fusione e incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- l) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- m) nomina e revoca i componenti non elettivi degli Organi federali, eventuali Commissari o Commissioni determinandone i compiti; non può attuare la revoca nei confronti degli Organi di Giustizia e del Gruppo Ufficiali di Gara, se non per giusta causa;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per la elezione dei componenti i propri Organi direttivi;
- o) determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici;
- p) segue, stimola e agevola l'attività degli Organi Periferici;

- q) provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali per accertare gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento sportivo o per constatate impossibilità di funzionamento, nominando in sostituzione un Commissario Straordinario, il quale entro 60 giorni dall'evento dovrà convocare l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche;
 - r) concede l'amnistia e l'indulto, determinando i limiti del provvedimento;
 - s) può delegare l'esercizio di determinati poteri non esclusivi al Presidente dalla FIM o ad altri Organi o Commissioni federali;
 - t) elegge al proprio interno il Consiglio di Presidenza con le modalità stabilite nel Regolamento Organico e con la composizione di cui alla specifica norma statutaria;
 - u) propone all'Assemblea la nomina del Presidente Onorario e dei Soci Benemeriti.
7. Il Consiglio Federale delibera su quanto altro non previsto dal presente articolo purché espletati le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza.
8. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti.

Art. 27

Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
2. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
4. Devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Presidente, inoltre, può invitare ogni altra persona che possa apportare significativi contributi agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide se sono presenti almeno 5 Consiglieri, oltre il Presidente e un Vicepresidente.
7. Il Consiglio Federale si riunisce validamente con la partecipazione dei propri componenti anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente ausilio tecnologico idoneo e disponibile presso la Federazione o presso le sue strutture territoriali a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.



Art. 28
Decadenza del Consiglio Federale


1. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia e al Gruppo Ufficiali di Gara.

Art. 29
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti che ritiene interessati.
3. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da un Consigliere nominato dal Consiglio Federale. Ove i Vicepresidenti nominati siano di emanazione delle Società, il Consiglio di Presidenza è integrato con un Consigliere eletto tra i rappresentanti degli Atleti e da un Consigliere eletto in rappresentanza dei Tecnici federali. Ove invece i Vicepresidenti nominati risultino essere stati eletti tra i rappresentanti degli Atleti e/o dai Tecnici federali, il Consiglio di Presidenza è integrato da due Consiglieri non appartenenti alle due suddette categorie.
4. Funge da Segretario il Segretario Generale della FIM, o suo delegato, senza il diritto di voto.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza occorre la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice con la presenza di almeno un Vicepresidente.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 30
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assistono obbligatoriamente a tutte le Assemblee e riunioni degli Organi Federali.



4. I Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo verificato di volta in volta, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale, decadono dall'incarico; decadono altresì per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica e per la cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori.

Art. 31

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente e redigere un processo verbale che è trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti; il Collegio è validamente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione economica finanziaria della Federazione e ha il compito di controllare il documento previsionale il bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione della FIM, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale e all'Assemblea nazionale. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza della cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- b) redigere la relazione al documento previsionale, alle relative variazioni e al bilancio di esercizio;
- c) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

3. I Revisori dei Conti possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamento presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIM previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarlo al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Sostituzione e decadenza nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

Art. 33

Ufficio del Procuratore Federale



1. Le funzioni inquirenti e requirenti nella fase dell'indagine e di rappresentanza dell'accusa davanti a tutti gli Organi della Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale.
2. Il Procuratore Federale è coadiuvato da due Sostituti Procuratori.

SEZIONE II – ORGANI PERIFERICI

Art. 34 **Struttura**

1. Gli Organi Periferici federali sono costituiti dai Comitati e dalle Delegazioni, di regola identificati, secondo il criterio geografico, con la regione.

Tuttavia, per motivate ragioni di efficienza operativa, oltre che per ragioni di economicità, il Consiglio Federale può deliberare l'istituzione di uno o più Comitati interregionali, ovverosia l'accorpamento di un territorio più ampio in capo a un solo Comitato Regionale o a un solo Delegato Regionale, che assumono pertanto la denominazione di Comitato interregionale o Delegazione interregionale.

Le condizioni necessarie per deliberare l'istituzione di un Comitato o di una Delegazione interregionale si fondano sulla presenza di:

- regioni che, per loro caratteristiche naturali e morfologiche, non sono particolarmente predisposte alla pratica diffusa dello sport motonautico;
- regioni che, per vincoli naturalistici stabiliti dalle leggi dello Stato, seppur potenzialmente propense allo svolgimento della pratica motonautica in modalità diffusa, non possono ottenere le autorizzazioni necessarie a effettuarla;

lo scopo della Federazione rimane comunque quello di contrastare con la maggiore forza possibile il verificarsi delle condizioni suddette e di circoscriverlo a ristretti ambiti temporali, al fine di tornare quanto prima alla regola generale della regionalità sopra enunciata.

In caso di istituzione di Comitato o Delegazione interregionale rimane ferma la figura di un referente regionale, indicato dal Consiglio Federale, il quale sia residente nella regione temporaneamente incorporata.

Essi rappresentano la FIM sul territorio di propria competenza allo scopo di propagandare, sviluppare, contribuire all'organizzazione disciplinare lo sport motonautico.

2. L'ambito territoriale dell'organo periferico FIM coincide con i confini geografici della rispettiva regione o della macroregione individuata, ed è costituito dalle Società Sportive affiliate alla FIM che hanno sede nell'ambito territoriale stesso.

3. Per l'operatività del Comitato Regionale o Interregionale e l'istituzione dei relativi Organi è necessaria l'affiliazione di almeno 10 Società aventi diritto di voto con sede nella regione.

4. Qualora la regione o la macroregione, istituita a suo tempo con il Comitato Regionale o Interregionale, perda la condizione per la operatività a seguito della riduzione del numero minimo delle Società aventi diritto a voto, il Consiglio Federale provvederà a nominare un Delegato Regionale o Interregionale.

5. Per le province autonome di Trento e Bolzano e per l'organo provinciale della Valle d'Aosta trova applicazione la delibera del CONI n. 51 del 28/4/89, relativa alla costituzione di Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite agli Organi regionali.

Art. 35

Assemblea Regionale o Interregionale

1. L'Assemblea regionale o Interregionale è costituita dai rappresentanti delle Società Sportive presenti sul territorio di competenza, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali tesserati con le predette Società.

2. L'Assemblea ordinaria elettiva è indetta ogni quattro anni nel primo anno successivo alla disputa delle Olimpiadi estive, dal Consiglio regionale o Interregionale e deve svolgersi entro il 31/3 e comunque entro 60 giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva nazionale; essa è convocata dal Presidente Regionale o interregionale a mezzo avviso trasmesso alle Società per raccomandata postale o con altro mezzo equipollente almeno 40 giorni prima della data di effettuazione; della stessa ne deve essere data notizia al Presidente Federale.

3. L'Assemblea regionale o interregionale in seduta straordinaria deve essere convocata dal Presidente Regionale o Interregionale e celebrata entro 90 giorni:

a) a seguito di motivata richiesta presentata almeno dalla metà più una delle Associazioni e Società Sportive aventi diritto a voto appartenenti alla Regione o macroregione, che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti;

b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale o interregionale;

c) a seguito di motivata richiesta presentata almeno dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici aventi diritto di voto nelle Assemblee di categoria.

4. All'Assemblea regionale partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della FIM o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Federale, il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale o interregionale e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

5. Ogni rappresentante di Associazioni e Società Sportive affiliate con diritto di voto può essere portatore di una sola delega, oltre a quella propria, a condizione che il numero di Associazione e Società Sportive votanti sia superiore a 50.

6. Il Presidente della FIM, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale o

Interregionale, nonché i Componenti degli Organi di Giustizia e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società affiliate, né direttamente né per delega.

7. I criteri di attribuzione del diritto di voto e di ripartizione della rappresentanza assembleare, fra Società Sportive affiliate, Atleti e Tecnici federali, sono quelli individuati per l'Assemblea Nazionale.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del presente Statuto anche relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 36

Attribuzioni delle Assemblee Regionali o Interregionali

1. L'Assemblea Regionale o interregionale:

a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio;

b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

2. L'Assemblea Regionale o interregionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale o interregionale, a ricostruire l'intero organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Federale.

Art. 37

Il Presidente del Comitato Regionale o Interregionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale o interregionale presiede il Consiglio Regionale ed è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FIM e secondo le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di presentazione delle candidature. Per la carica di Presidente Regionale o Interregionale sono applicate in quanto compatibili le norme per l'elezione relative alla carica di Presidente Federale.

2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIM nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei casi e nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea regionale o interregionale; può procedere all'erogazione di contributi, alla stipula di contratti e all'acquisto di beni patrimoniali, solo previa autorizzazione del Consiglio Federale.

3. È responsabile unitamente al Consiglio regionale o interregionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale o interregionale e del Consiglio Federale.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente Federale.

Articolo 38

Consiglio Regionale o Interregionale

1. Il Consiglio del Comitato Regionale o Interregionale è costituito:

- a) dal Presidente
- b) dai componenti eletti in rappresentanza delle Società Sportive in numero di 3;
- c) da 1 componente eletto in rappresentanza degli Atleti;
- d) da 1 componenti eletto in rappresentanza dei Tecnici federali.

2. Il Consiglio è eletto dalla Assemblea regionale o interregionale ordinaria elettiva.

3. Il Consiglio Regionale nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente e il Segretario.

4. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività Federale nell'ambito regionale di competenza.

5. Per la convocazione del Consiglio regionale o interregionale, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente statuto per il Consiglio Federale.

6. Il Consiglio regionale o interregionale, che è eletto dall'Assemblea regionale o interregionale, dura in carica quattro anni e decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico. È composto da un Presidente e da 5 Consiglieri. Le modalità di candidatura ed elezione, ivi compreso il sistema di presentazione delle stesse, sono le medesime previste per i Consiglieri Federali. Per la carica di Consigliere regionale o interregionali sono applicate, in quanto compatibili, le norme per le elezioni relative alla carica di Consigliere Federale.

7. Il Consiglio regionale o interregionale si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide se sono presenti almeno due Consiglieri più il Presidente.

8. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

9. Il Consiglio regionale o interregionale:

- a) promuove, propaganda e disciplina la pratica della motonautica nella regione di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale;
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere delle Assemblee regionali, relative alla elezione dei componenti il Consiglio Regionale;
- c) predispone annualmente una relazione conclusiva sull'attività svolta nella regione, nonché una relazione preventiva per illustrare i programmi da svolgere e per richiedere

i relativi fondi necessari per la loro attuazione, compatibilmente alle disponibilità finanziarie federali, con obbligo di rendiconto;

d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto o delle altre norme federali;

e) propone al Consiglio Federale nominativi dei Delegati provinciali.

10. Per i Comitati regionali e interregionali di nuova costituzione il Consiglio Federale indice e la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della FIM a mezzo lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.

11. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale qualunque ne sia la causa, decade l'intero Consiglio; in tale ipotesi si applicano, in via analogica, le disposizioni dettate in materia per il Consiglio Federale.

12. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di singoli componenti del Consiglio regionale, lo stesso provvede a integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nell'ultima Assemblea elettiva seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

13. Ove non sia possibile tale integrazione, sarà obbligatorio ricoprire i posti rimasti vacanti con nuove elezioni, che dovranno essere effettuate non oltre la prima Assemblea utile che sarà tenuta dopo l'evento che ha causato le suddette vacanze di organico. Qualora tuttavia detta Assemblea non fosse prevista entro sei mesi dall'evento, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale in ipotesi di compromessa funzionalità dell'organo, deve convocare l'Assemblea regionale straordinaria entro 60 giorni, per una data compresa nei successivi 30 giorni; i nuovi Consiglieri eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 39

Delegato Regionale o Interregionale

1. Nelle Regioni o macro Regione in cui non abbiano sede almeno 10 Società Sportive regolarmente affiliate alla FIM con diritto a voto, il Consiglio Federale, sentite le Società Sportive, può nominare un Delegato regionale con il compito di promuovere, e disciplinare la pratica della motonautica nella regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale, allo scopo anche di addivenire alla costituzione del Comitato regionale o interregionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. L'incarico è quadriennale e può essere revocato, sentite le Società Sportive interessate. Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni in merito.



3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato regionale o interregionale.
4. Risponde della sua attività direttamente al Consiglio Federale.

Art. 40
Delegato provinciale


1. Sentito il parere del Consiglio regionale o interregionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato provinciale in ogni provincia.
2. Il Delegato provinciale ha competenze relative alla promozione e allo svolgimento delle attività federali. A fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. Il Delegato provinciale dura in carica quattro anni e può essere revocato. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato provinciale.

SEZIONE III – ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 41
Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale e secondo i principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI e, per quanto non espressamente previsto, secondo i principi del diritto processuale civile.
2. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
3. Gli organi di Giustizia hanno competenza su tutto il territorio nazionale e sono:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) il Tribunale Federale;
 - c) la Corte Federale d' Appello (svolgente anche funzioni di Corte Sportiva d' Appello);
 - d) l'Ufficio del Procuratore Federale.
4. Tutti gli Organi di Giustizia restano in carica, e il loro mandato è rinnovabile, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 42
Giudice Sportivo Nazionale



1. Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico di primo grado. È unico e si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Art. 43

La Corte Sportiva d'Appello

1. La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, è organo collegiale di secondo grado. È composta da un Presidente, da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Corte Sportiva d'Appello è competente, in secondo grado, a giudicare su tutti gli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale.
3. La Corte Sportiva d'Appello delibera validamente a maggioranza con la presenza invariabile di tre componenti.
4. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia.

Art. 44

Il Tribunale Federale

1. Il Tribunale Federale è organo collegiale di primo grado della Giustizia Federale che giudica su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale. Si fa integrale rinvio al Regolamento di Giustizia per quanto attiene ai requisiti e al funzionamento dell'Organo.

Art. 44-bis

La Corte Federale d'Appello

1. La Corte Federale d'Appello è organo collegiale di secondo grado della Giustizia Federale. Si fa integrale rinvio al Regolamento di Giustizia per quanto attiene ai requisiti e al funzionamento dell'organo.

SEZIONE IV – ALTRI ORGANISMI FEDERALI

Art. 45

Commissione Federale di Garanzia

1. La commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia istituiti presso la Federazione e dei componenti dell'Ufficio del

Procuratore Federale. Si fa integrale rinvio al Regolamento di Giustizia per quanto attiene ai requisiti e al funzionamento dell'organo.

Art. 47
Gruppo Ufficiali di Gara

1. Agli Ufficiali di Gara è affidato lo svolgimento e la regolarità di tutte le manifestazioni di motonautica disciplinate e organizzate dalla FIM. Gli stessi, senza alcun vincolo di subordinazione, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. Gli Ufficiali di Gara sono inquadrati nel Gruppo Ufficiali di Gara che provvede al loro reclutamento, formazione, organizzazione e impegno secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Federale, le quali sono, comunque, soggette all'approvazione del CONI.
3. Il Presidente e il Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara sono nominati dal Consiglio Federale per un anno solare e sono rinnovabili di anno in anno.

Art. 46-bis
Commissioni Consultive

1. Il Consiglio Federale nomina il Presidente e i membri delle Commissioni Consultive per la durata di quattro anni, salvo revoca del mandato da parte dello stesso Consiglio Federale.
2. Le Commissioni decadono in tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale.
3. Le Commissioni hanno compiti consultivi nonché funzioni esecutive per gli incarichi loro affidati dal Consiglio Federale.
4. Il numero delle Commissioni e dei rispettivi membri, le ulteriori competenze la natura degli incarichi affidati sono deliberati dal Consiglio Federale, cui spetta ogni facoltà di modifica per meglio perseguire scopi e obiettivi della FIM.

Art. 46-ter
Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali, riuniti almeno due volte l'anno su convocazione e in concomitanza del Consiglio Federale della FIM costituiscono la Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali.
2. La Consulta degli Organi Periferici ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento e alla gestione della FIM, con particolare riferimento alle attività di livello regionale.



3. La Consulta può essere altresì convocata dal Presidente della FIM su richiesta di almeno 1/3 dei rappresentanti degli Organi Periferici, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere con il Consiglio Federale.
4. La Consulta elegge, tra i propri componenti, un Rappresentante che assiste alle riunioni del Consiglio Federale.
5. La Consulta è presieduta dal Presidente Federale.

Art. 46-quater
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Federazione è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Egli ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della FIM ed esercita le funzioni ad esso conferite dalle norme che disciplinano il relativo rapporto di impiego. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, curandone la redazione dei verbali.
3. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi federali, centrali periferici, amministrativi e tecnici, eletti e/o nominati dalla FIM.
4. Il Segretario Generale coordina e dirige la Segreteria Generale e il personale dipendente della FIM, nonché eventuali collaboratori su specifica delega del Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento può farsi sostituire da altro funzionario o dipendente della Segreteria.

SEZIONE V – ORGANISMI ONORARI

Art. 46 – quinquies
Presidente Onorario e Soci benemeriti

1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea, fra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente Federale, su proposta del Consiglio Federale. Tale carica è a vita.
2. Il Presidente onorario partecipa alle Assemblee nazionali e alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultive.
3. I Soci Benemeriti sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Federale, fra persone che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motonautica.



TITOLO IV – VINCOLO DI GIUSTIZIA E NORME COLLEGATE

Art. 47

Vincolo di Giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento Federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
2. Gli affiliati e tesserati accettano la Giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003 convertito dalla Legge n. 280 del 17 ottobre 2003 e ss.mm..
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art.47-bis

Provvedimenti di Clemenza, Riabilitazione, Prescrizione

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere non vincolante del Consiglio Federale. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata o, in caso di radiazione, siano trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione definitiva.
2. L'Amnistia è un atto di clemenza generale secondo quanto previsto dal Codice penale. Può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.
3. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari. È un provvedimento di clemenza generale che condona in tutto o in parte la sanzione irrogata.
4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È competente a decidere sull'istanza di riabilitazione la Corte Federale d'Appello.
5. L'esigenza federale di ottenere la punizione di chi ha commesso infrazioni alle disposizioni sanzionatorie previste dalla FIM ha soluzione di continuità nell'utile decorrenza del periodo prescrizione per ciascuna tipologia d'infrazione prevista nel Regolamento di Giustizia.
6. Le materie di cui ai precedenti commi sono compiutamente disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

Art. 48

Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento Federale ed emesse dagli Organi di Giustizia Federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie di importo fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.
2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Art. 48-bis
Arbitrato Federale

1. Gli Affiliati e i tesserati della Federazione di impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo, secondo modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia Federale, la risoluzione delle controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federale o nei casi di cui al precedente articolo.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di Giustizia Federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.



Art. 49
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e per tutta la normativa disciplinare e procedurale si fa rinvio al Regolamento di Giustizia Federale.

TITOLO V – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 50
Requisiti di eleggibilità

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno la durata di quattro anni secondo il ciclo olimpico.

2. Possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;

b) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo internazionale di riferimento purché unico;

c) essere tesserato alla FIM al momento della presentazione della candidatura; per Atleti e Tecnici, essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale;

3. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il 50%, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI. È inoltre ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel



corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

4. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

5. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione di tale divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

6. Sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale, con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI e con la carica di Presidente o componente di Commissione;

b) la carica di Consigliere Federale con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI e con la carica di Presidente o componente di Commissione;

c) la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di componente gli Organi di Giustizia, con qualsiasi altra carica federale centrale e periferica e con qualsiasi altra carica sociale;

d) la carica di Giudice di Gara, con qualsiasi altra carica federale centrale e periferica, con qualsiasi carica sociale e con la qualifica di Atleta o Tecnico federale;

e) la carica di Presidente e Delegato Regionale con la carica di Presidente di Società affiliata e con qualsiasi altra carica elettiva federale.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità di carica è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 10 giorni dal verificarsi della situazione stessa.



In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduto coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato deve prendere parte alle une o agli altri.

7. la *prorogatio* degli organi, periodo in cui la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, deve essere quanto più possibile contenuta in termini di tempo, in ogni caso entro il termine perentorio di massimo 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi. Nello specifico, si prevede che in caso di:

a) impedimento definitivo del Presidente:

- se l'impedimento è temporaneo, l'esercizio della funzione spetta al Vicepresidente, così individuato dai singoli statuti;
- se l'impedimento è definitivo, vi è la decadenza del Consiglio Federale e il Vicepresidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

b) dimissioni del Presidente:

- vi è la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, ma quest'ultimo resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente comma 7, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri:

- vi è la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, il quale resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente comma 7, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

8. In caso di dimissioni o di decadenza dei membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si provvede a reintegrare l'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 25, comma 3, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, la copertura di posti rimasti vacanti avviene con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità. Tutti i soggetti nuovi eletti a norma del presente articolo restano in carica sino al termine del ciclo olimpico in corso alla data di elezione.



9. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 51 Durata delle cariche

1. Le cariche federali attribuite per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.

2. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto.

3. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

4. I soggetti di cui al comma precedente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli affiliati aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 20, comma 5.

Nel caso in cui il Presidente dal mandato successivo al terzo non raggiunga il quorum elettivo dei due terzi dei voti validamente espressi e, in assenza di più di due candidati compreso il Presidente uscente, l'assemblea viene sciolta nel caso in cui l'altro candidato non raggiunga la maggioranza di cui al precedente art. 23, comma 3, e dovrà procedersi ad una nuova convocazione. Nei casi in cui tale predetto quorum elettivo non venga raggiunto, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva, la quale, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto al voto. Qualora invece i candidati siano almeno tre, si procederà al ballottaggio fra i rimanenti con esclusione del Presidente uscente. Se anche dopo il ballottaggio non si raggiunge il quorum elettivo previsto, si procede alla riconvocazione. Anche in tale caso, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva e il quorum costitutivo in seconda convocazione anche in questo caso sarà di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto al voto.

Nel caso in cui i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non raggiungano il quorum pari ai due terzi dei voti validamente espressi da ciascuna rispettiva categoria di elettori attivi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto al precedente art. 25, comma 3.



Art. 52

Decadenza e integrazioni degli Organi Collegiali

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli Organi federali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Federale.
2. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio olimpico.

TITOLO VI – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 53

Patrimonio

1. Il patrimonio della FIM è costituito dalla risultanza dello stato patrimoniale, nel quale sono evidenziati:
 - a) patrimonio di riserva;
 - b) beni d'uso e attrezzature da ammortizzare o ammortizzati;
 - c) investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) donazioni, lasciti, ecc., previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale;
 - e) debiti e crediti.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo incremento, nonché tutte le somme che pervengono alla FIM senza specifica destinazione.

Art. 54

Mezzi finanziari

1. Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento la FIM provvede con le entrate derivanti da:
 - a) trasferimenti e/o contributi CONI o di altri Enti pubblici e privati;
 - b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, sanzioni pecuniarie e diritti di Segreteria;
 - c) proventi da manifestazioni sportive o a esse connessi;
 - d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 55
Gestione finanziaria

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIM devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIM. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati da un regolamento predisposto secondo le direttive impartite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del CONI. Il Bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del CONI sul sito internet della Federazione in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
5. Ove la FIM costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il relativo bilancio d'esercizio deve essere pubblicato con le stesse modalità di cui al comma 4. Il bilancio d'esercizio delle Società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione, anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
6. La revisione dei Bilanci della Federazione e delle Società da questa partecipate è curata da primaria Società di revisione.

TITOLO VII – NORME GENERALI

Art. 56
Entrata in vigore

1. Il Presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte degli Organi di legge.

Art. 57
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice civile e degli ordinamenti sportivi nazionali e internazionali, in quanto applicabili.

